

Circolare del prefetto di Lodi Prot. 9546/2006/ Area III

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada". Art. 142.

Si fa riferimento all'applicazione dell'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 "Nuovo Codice della Strada", relativo ai limiti di velocità.

Scopo della citata norma, come noto, è la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana. Ciò si realizza attraverso: 1) la ragionevole determinazione dei limiti massimi; 2) l'opportuna segnaletica al riguardo; 3) la chiara e corretta informazione agli utenti della strada dell'utilizzazione in corso di dispositivi di controllo del traffico, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002: nel quadro di un'azione, prima ancora che repressiva, eminentemente preventiva con lo scopo di aumentare la consapevolezza e il rispetto dei valori sopra menzionati.

Ne consegue che le modalità applicative e la valutazione delle circostanze di fatto delle violazioni devono ispirarsi unicamente ai principi generali della sicurezza e dell'incolumità, questi essendo i valori primari che il legislatore ha avuto di mira.

La previsione dell'art. 208 – in forza del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni – intende esclusivamente definire il novero dei soggetti beneficiari dei proventi e, come è ovvio, non è il motivo ispiratore (finanziamento pubblico) del sistema sanzionatorio del Codice della Strada.

La qual cosa è ben nota agli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nella loro quotidiana attività, come è stato recentemente sottolineato anche dalla stampa specializzata.

D'altra parte risulta che tali principi siano stati pienamente recepiti dal Presidente della Provincia di Lodi, che qui legge per conoscenza e al quale si manifesta pieno compiacimento per l'installazione, anche d'intesa con alcuni Sindaci, di dispositivi di segnalazione visiva della velocità di marcia dei veicoli. Detti dispositivi, in un'ottica squisitamente educativa, consentono facilmente di moderare la velocità e di non superarne i limiti massimi.

Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l'attività sanzionatoria in oggetto ai principi suesposti, al fine di migliorare la circolazione in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato-comunità.